

Allegato " C " all'atto
in data 21-10-2024..
n. 147/78 rep.



ALMA



IL WELFARE FNM PER LE PERSONE

STATUTO

Pignatelli

Fasano

Cioni

Alfonso

Pinelli

Fabrizio

INDICE

PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO	3
ARTICOLO 1 COSTITUZIONE E FORMA GIURIDICA	3
ARTICOLO 2 DURATA	3
ARTICOLO 3 SEDE	3
ARTICOLO 4 SCOPO	3
PARTE II OGGETTO DELLA TUTELA E DESTINATARI	3
ARTICOLO 5 ASSOCIATI	3
ARTICOLO 6 BENEFICIARI	4
ARTICOLO 7 PRESTAZIONI DELL'ENTE	4
ARTICOLO 8 ENTRATE E SPESE	5
ARTICOLO 9 CONTRIBUZIONE	5
ARTICOLO 10 PATRIMONIO	6
PARTE III PROFILI ORGANIZZATIVI	6
A) ORGANIZZAZIONE	6
ARTICOLO 11 ORGANI	6
ARTICOLO 12 ASSEMBLEA DEI DELEGATI CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE	6
ARTICOLO 13 ASSEMBLEA DEI DELEGATI ATTRIBUZIONI	7
ARTICOLO 14 ASSEMBLEA DEI DELEGATI MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI	8
ARTICOLO 15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE	9
ARTICOLO 16 CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI	10
ARTICOLO 17 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATTRIBUZIONI	10
ARTICOLO 18 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ	11
ARTICOLO 19 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	12
ARTICOLO 20 COLLEGIO DEI SINDACI CRITERI DI COSTITUZIONE	12
ARTICOLO 21 COLLEGIO DEI SINDACI ATTRIBUZIONI	13
ARTICOLO 22 COLLEGIO DEI SINDACI MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ	13
ARTICOLO 23 IL REVISORE LEGALE	14
B) GESTIONE PRESTAZIONI, AMMINISTRATIVA, CONTABILE E PATRIMONIALE	14
ARTICOLO 24 GESTIONE PRESTAZIONI	14
ARTICOLO 25 GESTIONE AMMINISTRATIVA	15
ARTICOLO 26 GESTIONE CONTABILE	15
ARTICOLO 27 GESTIONE PATRIMONIALE	15
ARTICOLO 28 CONFLITTI DI INTERESSE	15
PARTE IV TRASPARENZA E RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI	16
ARTICOLO 29 MODALITÀ DI ADESIONE	16
ARTICOLO 30 TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI	16
ARTICOLO 31 COMUNICAZIONI E RECLAMI	16
PARTE V NORME FINALI	17
ARTICOLO 32 MODIFICA DELLO STATUTO	17
ARTICOLO 33 RINVIO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA	17
ARTICOLO 34 DECORRENZA	17
ARTICOLO 35 DISPOSIZIONI TRANSITORIE	17

PARTE I
IDENTIFICAZIONE E SCOPO

ARTICOLO 1
COSTITUZIONE E FORMA GIURIDICA

1. È costituito l'ente "Alma - Il Welfare FNM per le persone" (in seguito denominato l'"Ente"), ente bilaterale avente la natura giuridica di associazione riconosciuta ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice civile e per effetto dell'accordo welfare n. 3/2024 di FNM.
2. L'Ente è un ente bilaterale paritetico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
3. L'Ente ha natura di ente non commerciale e rispetta le disposizioni previste dalla Legge per tali enti, ivi compresa la disposizione del comma 8 dell'art. 148 del T.u.i.r.

ARTICOLO 2
DURATA

1. La durata dell'Ente è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3
SEDE

1. L'Ente ha la sede a Milano in Piazzale Cadorna n. 14.

ARTICOLO 4
SCOPO

1. L'Ente è lo strumento individuato per la definizione ed erogazione dei sussidi per i lavoratori e delle iniziative di welfare aziendale comuni alle aziende iscritte. Si intende quindi anche come lo strumento utilizzato, nell'ambito del Gruppo FNM (inteso quale gruppo comprensivo di società legate da rapporti di colleganza o controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile con la società FNM S.p.A.), per erogare le misure di welfare comuni ai piani e alle previsioni delle singole aziende, dalle stesse finanziate, nei limiti e nelle modalità previste dalle specifiche contrattazioni collettive aziendali.
2. L'Ente non ha finalità di lucro.
3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
4. È obbligatorio devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

PARTE II
OGGETTO DELLA TUTELA E DESTINATARI

ARTICOLO 5
ASSOCIATI

1. Possono assumere la qualifica di associati all'Ente:
 - a. le società del Gruppo FNM destinatarie dell'accordo welfare n. 3/2024 e/o che aderiscono destinando il contributo a proprio carico;
 - b. i dipendenti in forza alle società del Gruppo FNM iscritte all'Ente.

2. L'esclusione degli Associati è deliberata dall'Assemblea per dichiarazioni false e mendaci relativamente alle prestazioni oggetto di rimborso.

ARTICOLO 6 BENEFICIARI

1. Sono beneficiari delle prestazioni dell'Ente gli associati dipendenti e i loro nuclei familiari nei limiti previsti dal Regolamento Organizzativo (come meglio definito nell'articolo successivo) e dalla Circolare (documento nel quale sono indicati la misura e la forma delle prestazioni dell'Ente).

ARTICOLO 7 PRESTAZIONI DELL'ENTE

1. Nel realizzare il suo scopo, l'Ente avvia tutte le iniziative più utili e, in particolare eroga le misure assistenziali e di welfare utilizzando tutte le potenzialità che vengono offerte anche dagli altri enti del Gruppo FNM e dal libero mercato dei servizi e delle prestazioni di welfare, anche sulla base di modifiche, aggiornamenti ed evoluzioni relative alla contrattazione collettiva e della normativa di riferimento.
In particolare, l'Ente:
 - a) effettua analisi sull'andamento occupazionale e sui bisogni dei dipendenti delle Società iscritte;
 - b) eroga sussidi e prestazioni ritenute di volta in volta utili per i propri associati;
 - c) individua ed eroga per conto dell'azienda, e senza nessuna contribuzione a carico degli associati, misure di welfare aziendale utilizzando tutte le potenzialità che vengono offerte dagli altri enti del Gruppo FNM e dal libero mercato dei servizi e delle prestazioni di welfare;
 - d) promuove le attività ritenute utili a migliorare il benessere globale dei lavoratori e dei loro familiari anche in collaborazione con le aziende associate e al fine di realizzare un sistema di welfare inclusivo, sostenibile e innovativo;
 - e) realizza studi, ricerche ed eventi funzionali alla sua attività e promuove iniziative di educazione al welfare volte a massimizzare il beneficio delle iniziative messe in campo dal welfare di gruppo;
 - f) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge;
 - g) provvede all'erogazione di servizi e di contributi non sanitari;
 - h) definisce le modalità di spendibilità del credito welfare da premio di risultato, nel rispetto della normativa vigente;
 - i) organizza i percorsi di orientamento e iniziative di conciliazione tra lavoro e vita privata;
 - j) realizza ulteriori attività meglio indicate nella Circolare.
2. I sussidi e le prestazioni dell'Ente sono erogati secondo due modalità:
 - diretta, attraverso assistenza diretta fornita dagli enti provider e da altri soggetti abilitati;
 - indiretta, sotto forma di rimborso.
3. L'insieme dettagliato di sussidi e servizi erogati dall'Ente è contenuto in apposito regolamento (di seguito il "Regolamento Organizzativo") e dettagliato nella Circolare, documenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
4. L'Ente provvede all'erogazione dei sussidi e dei servizi a favore dei destinatari, la cui posizione sia in regola con i versamenti, secondo i limiti, le condizioni e le modalità stabilite dal Regolamento Organizzativo.
5. I limiti, le modalità di erogazione ed i livelli di servizio delle prestazioni di Welfare aziendale che l'Ente eroga per conto delle aziende attraverso le dotazioni straordinarie dell'azienda definite nell'art. 9, sono contenuti nella Circolare e sono messe a conoscenza degli associati, anche attraverso il sito internet.
6. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi, l'Ente si avvarrà delle attività delle funzioni welfare

del Gruppo FNM e potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od enti, previa apposita delibera dell'Assemblea; in tal caso i bilanci delle partecipate dovranno essere allegati al bilancio dell'Ente.

ARTICOLO 8 ENTRATE E SPESE

1. Costituiscono entrate dell'Ente:
 - la contribuzione versata dalle società del Gruppo FNM iscritte all'Ente;
 - la contribuzione versata dagli associati;
 - gli eventuali interessi di mora dei contributi dovuti;
 - eventuali rendimenti delle attività finanziarie dell'Ente sul patrimonio;
 - ogni altro provento o liberalità versati da enti o privati.
2. Le spese dell'Ente sono preventivate su base periodica dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del bilancio preventivo e vengono sostenute con i contributi correnti ed in caso di incapienza con il patrimonio nel rispetto dei principi di gestione prudentiale dello stesso.

ARTICOLO 9 CONTRIBUZIONE

1. Per contribuzione si intende:
 - a. la contribuzione annuale a carico delle Società del Gruppo FNM iscritte all'Ente parametrata al monte retributivo di tutti i dipendenti;
 - b. la contribuzione a carico degli associati definita come percentuale del proprio imponibile previdenziale, di natura volontaria e solo per l'accesso alle prestazioni di secondo livello previste dalla Circolare. Non è prevista contribuzione per gli associati per l'accesso alle prestazioni di primo livello.
2. Sono previsti finanziamenti straordinari che l'azienda destina all'Ente per finanziare le misure di welfare. Tali dotazioni sono stabilite dalla disciplina contrattuale aziendale in materia di welfare e vengono contabilizzate separatamente dall'Ente che li gestisce in nome e per conto dell'azienda e sulla base di una specifica convenzione.
3. La contribuzione a carico delle società e a carico degli associati non può essere sospesa se non in caso di perdita dei requisiti di partecipazione. Il mancato versamento della contribuzione potrà generare il venir meno o la diminuzione delle prestazioni previste dalla Circolare, secondo quanto previsto dal Regolamento Organizzativo.
4. In caso di ritardato versamento della contribuzione a carico degli associati, rispetto ai termini previsti dal Regolamento Organizzativo, l'erogazione delle prestazioni da parte dell'Ente è sospesa e sui contributi dovuti potrà essere applicata una penale fissata dal Consiglio di Amministrazione.
5. La contribuzione per l'accesso alle prestazioni di secondo livello previste dalla Circolare è costituita da due componenti: una quota di iscrizione finalizzata alle spese e all'attività generale dell'Ente e una quota contributiva finalizzata all'erogazione delle prestazioni di II livello.
6. Le misure e le modalità della contribuzione sono definite nel Regolamento Organizzativo e rispettano le disposizioni contrattuali tempo per tempo vigenti.

ARTICOLO 10 PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito, oltre all'iniziale importo di euro 80.000,00 versato contestualmente alla costituzione dell'Ente, dalle contribuzioni e finanziamenti di cui agli artt. 8 e 9, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare del finanziamento stesso e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
2. Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'Ente le eventuali somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.
3. Il patrimonio indisponibile, indicato nell'atto costitutivo dell'Ente, è destinato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. I singoli associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita che in caso di scioglimento dello stesso o di recesso del singolo associato per qualsiasi causa.

PARTE III PROFILI ORGANIZZATIVI A) ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 11 ORGANI

1. Sono organi dell'Ente:
 - l'Assemblea dei Delegati;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente e il Vice Presidente;
 - il Collegio dei Sindaci;
 - il Revisore legale.

ARTICOLO 12 ASSEMBLEA DEI DELEGATI CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea dei Delegati (di seguito anche "Assemblea") è composta da delegati eletti da tutti i dipendenti e nominati dalle aziende iscritte di cui all'art. 5 del vigente Statuto, secondo la previsione del Regolamento Elettorale che costituisce parte integrante dell'accordo istitutivo.
2. L'Assemblea è formata da 30 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 15 in rappresentanza dei lavoratori, 15 in rappresentanza delle Società iscritte, eletti sulla base del Regolamento Elettorale.
3. Per ogni Società con un numero di associati superiore a cinquanta verranno eletti almeno due Delegati, uno in rappresentanza di ciascuna delle due componenti. Per la sola rappresentanza dei lavoratori, tale vincolo non si applica per quelle Società nelle quali nessun dipendente si sia candidato oppure nessun candidato abbia ottenuto almeno una preferenza.
4. Ogni società, fermo restando quanto previsto sopra, potrà eleggere un massimo di dodici dei Delegati componenti l'Assemblea, sei in rappresentanza di ciascuna delle due componenti. Nei casi di sostituzione dei Delegati, che durante il mandato venissero a mancare, si applicherà il vincolo che per ogni Società possono essere eletti un massimo di sei dei Delegati componenti l'Assemblea in rappresentanza di ciascuna delle due componenti.

5. Le modalità di sostituzione dei Delegati sono definite nell'apposito Regolamento Elettorale.
6. Tutti i componenti dell'Assemblea dei Delegati, nonché i loro eventuali successori in caso di dimissioni o decadenza, devono possedere la qualifica di associato dell'Ente, senza soluzione di continuità, al primo giorno del mese di indizione delle elezioni dell'Assemblea dei Delegati.
7. I Delegati restano in carica cinque anni (esercizi) e sono rieleggibili.
8. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento Elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.
9. La carica di Delegato è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione, di componente del Collegio dei Sindaci e con la posizione di dipendente distaccato all'Ente.
10. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13 ASSEMBLEA DEI DELEGATI ATTRIBUZIONI

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in materia di:
 - a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività dell'Ente;
 - c) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci che durano in carica 3 anni;
 - d) determinazione dei compensi per il Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di cariche o funzioni previste dallo Statuto, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione;
 - e) determinazione dei compensi per il Collegio dei Sindaci;
 - f) revoca degli Amministratori;
 - g) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
 - h) attribuzione, su proposta del Collegio dei Sindaci, della revisione legale dei conti a soggetti esterni - revisore legale dei conti o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero competente;
 - i) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'incaricato della funzione di revisione legale dei conti;
 - j) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto e dalla Legge.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:
 - a) modifiche dello Statuto e del Regolamento Elettorale (che forma parte integrante del presente Statuto) dell'Ente proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio e la nomina del liquidatore.

ARTICOLO 14
ASSEMBLEA DEI DELEGATI
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso scritto - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da trasmettere, a ciascun Delegato, con mezzi, anche telematici, idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
2. L'Assemblea in seconda convocazione può riunirsi non prima di un giorno da quella fissata per la prima e può essere indetta con lo stesso avviso e nello stesso luogo.
3. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:
 - a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei Delegati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
7. L'Assemblea straordinaria per modificare lo Statuto ed il Regolamento Elettorale dell'Ente è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati. La delibera è valida se adottata con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Delegati intervenuti.
8. L'Assemblea straordinaria per deliberare sullo scioglimento dell'Ente, la devoluzione del patrimonio e la nomina del liquidatore è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati, anche in seconda convocazione. La delibera relativa è valida se adottata con voto favorevole di almeno i tre quarti dei Delegati.
9. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità di carica, dal Consigliere più anziano di età.
11. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, designato dal Presidente dell'Assemblea e, previa approvazione, viene trascritto su apposito libro e firmato dal Segretario e dal Presidente.
12. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

ARTICOLO 15
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 6 componenti di cui metà (tre) eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori iscritti e metà (tre) in rappresentanza delle Società iscritte (ciascuna "Una Componente dell'Assemblea" e, congiuntamente, le "Due Componenti dell'Assemblea").
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
 - 2.1. In caso di accordo:

con voto palese per alzata di mano su lista unica, proposta dall'Assemblea, composta da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri eleggibili nel rispetto della composizione prevista dal presente Statuto.
 - 2.2. In assenza di accordo:
 - a) in attuazione del principio di pariteticità i componenti l'Assemblea, in rappresentanza dei lavoratori e delle Società iscritte, provvedono, disgiuntamente, alla elezione della propria metà dei Consiglieri sulla base delle rispettive liste;
 - b) le liste saranno composte da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri eleggibili;
 - c) le liste saranno presentate dai delegati e dovranno essere sottoscritte da almeno 1/3 (un terzo) dei Delegati rispettivamente dei lavoratori e delle Società iscritte;
 - d) la lista che ottiene un numero di voti pari ai 2/3 (due terzi) dei votanti di ciascuna parte, ottiene la totalità dei Consiglieri di spettanza della relativa componente. Se nessuna lista ottiene tale quorum minimo, l'elezione viene ripetuta. Alla terza votazione, ottiene la totalità dei Consiglieri di propria spettanza, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
 - e) ciascun delegato può sottoscrivere e votare una sola lista;
 - f) i Consiglieri eletti in rappresentanza dei Lavoratori iscritti ed i Consiglieri eletti in rappresentanza delle Società iscritte costituiscono un organismo unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse dell'Ente.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché i loro eventuali successori in caso di dimissioni o decadenza, dovranno essere scelti tra gli associati dell'Ente. Il Consiglio potrà cooptare il sostituto di un Amministratore dimissionario o cessato e l'Assemblea, nella prima riunione utile, dovrà provvedere alla nomina del sostituto o alla conferma del cooptato.
5. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso l'Ente la carica di Sindaco.
6. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
7. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi scadendo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
8. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di Delegato, di membro del Collegio dei Sindaci e con la posizione di dipendente distaccato all'Ente.
9. La nomina del Segretario dell'Ente spetta al Consiglio tra i consiglieri che rappresentano i lavoratori.
10. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a partecipare all'Assemblea, ai sensi del precedente art. 12.

ARTICOLO 16

CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, il Presidente convocherà l'Assemblea che procederà al ripristino della condizione di pariteticità dell'organo per integrazione del o dei componenti cessati. Qualora la cessazione di Amministratori non comporti il venir meno della pariteticità dell'organo e sia garantito il numero minimo di componenti, l'integrazione potrà essere effettuata alla prima convocazione di Assemblea utile.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 17

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ATTRIBUZIONI

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo dell'Ente.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) definisce il modello organizzativo dell'Ente;
 - redige apposito Regolamento Organizzativo contenente anche le modalità di erogazione delle prestazioni che potranno essere diversificate in relazione alla differenziazione delle quote contributive degli associati e delle Società del Gruppo FNM;
 - b) cura la trasparenza dell'Ente nella comunicazione agli associati;
 - c) cura la gestione dell'Ente;
 - d) delibera su impiego ed amministrazione dei fondi in rapporto alle disponibilità e con riguardo all'equilibrio economico e finanziario dell'Ente;
 - e) delibera sugli acquisti e sulle alienazioni di beni sia mobiliari che immobiliari;
 - f) delibera sulla misura e sulla forma delle prestazioni (da comunicare attraverso la Circolare) anche avvalendosi della professionalità di consulenti con specifiche competenze nel settore;
 - g) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
 - h) elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
 - i) delibera le modifiche dello Statuto, che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative ove ciò sia espressamente consentito dalla legge;
 - j) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
 - k) delibera la stipulazione di convenzioni con i soggetti gestori prescelti;
 - l) predispone il budget della gestione amministrativa;
 - m) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio annuale, nonché la relazione sulla gestione attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e alla attività svolta dell'Ente;
 - n) predispone e sottopone all'assemblea il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo;
 - o) stabilisce le modalità di iscrizione all'Ente;
 - p) stabilisce le modalità di versamento dei contributi;
 - q) determina la somma aggiuntiva da applicarsi sui contributi versati in ritardo;
 - r) indice le elezioni dei componenti l'Assemblea dei Delegati;

- s) sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali dell'Ente e alle modifiche dello Statuto e del Regolamento Elettorale nonché ad ogni delibera relativa lo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'Ente;
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare - nei limiti di legge - parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.
4. Per quanto riguarda le modifiche dello Statuto e del Regolamento Elettorale, vengono sottoposte alla delibera assembleare le proposte che ottengano il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da trasmettere, a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione, con mezzi, anche telematici, idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno due giorni di calendario prima della data fissata per la riunione. La convocazione della riunione di insediamento è effettuata dal Consigliere anziano. In caso di particolare urgenza è ammessa la trasmissione della convocazione (da effettuarsi con le predette modalità) almeno 24 ore prima della riunione.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o ne facciano richiesta almeno la metà dei componenti il Consiglio stesso.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:
- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
5. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica componenti il Consiglio stesso, salvo il caso di cui al precedente art. 17 comma 4.
6. Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno, con propria delibera, una o più commissioni, cui assegnare specifici compiti istruttori, di proposta o monitoraggio di determinate attività dell'Ente.
7. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale che, previa approvazione, viene trascritto su apposito libro e firmato dal Segretario e dal Presidente.
8. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso l'Ente per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
9. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
10. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

ARTICOLO 19

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il presidente dell'Associazione.
2. Il Presidente e il Vice Presidente dell'Ente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione: il Presidente tra i propri componenti rappresentanti le società iscritte e il Vice Presidente tra quelli rappresentanti i lavoratori.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e sta per esso in giudizio. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica come gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. Qualora, nel corso del triennio, il Presidente o il Vice Presidente venga a mancare, il nuovo nominato rimane in carica fino alla scadenza del triennio. In caso di temporaneo impedimento del Presidente i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
4. Il Presidente dell'Ente:
 - a) sovrintende al funzionamento;
 - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - c) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - d) su esplicito mandato del Consiglio di Amministrazione stipula le convenzioni in nome e per conto dell'Ente;
 - e) tiene i rapporti con gli organi esterni e di vigilanza;
 - f) tiene i rapporti con le funzioni welfare del Gruppo FNM;
 - g) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20

COLLEGIO DEI SINDACI

CRITERI DI COSTITUZIONE

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza delle Società iscritte.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità:
 - 2.1. In caso di accordo:

con voto palese per alzata di mano su lista unica, proposta dall'Assemblea, composta da un numero di candidati pari al numero di Sindaci eleggibili nel rispetto della composizione prevista dal presente Statuto.
 - 2.2. In assenza di accordo:
 - a) per l'elezione si procede disgiuntamente mediante liste presentate dai Delegati e sottoscritte da almeno 1/3 (un terzo) dei Delegati della relativa componente (lavoratori e Società iscritte);
 - b) ciascuna lista contiene i nomi di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente; risultano eletti per ciascun ambito di rappresentanza (lavoratori e Società iscritte) i sindaci la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti. Ciascun Delegato può sottoscrivere e votare una sola lista.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto

- la carica di Amministratore presso l'Ente.
6. La carica di componente del Collegio dei Sindaci è incompatibile con quella di Delegato, di membro del Consiglio di Amministrazione e con la posizione di dipendente distaccato dell'Ente.
 7. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di quattro mandati consecutivi.
 8. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
 9. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
 10. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente tra i rappresentanti dei lavoratori.
 11. In caso di temporaneo impedimento il Presidente è sostituito dal Sindaco da Lui designato o, in mancanza, dal Sindaco più anziano di carica ovvero, a parità di anzianità di carica, dal Sindaco più anziano di età.

ARTICOLO 21 COLLEGIO DEI SINDACI ATTRIBUZIONI

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Ente, vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ente e sul suo concreto funzionamento.
2. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo dell'Ente.

ARTICOLO 22 COLLEGIO DEI SINDACI MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

1. Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogniqualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o almeno due componenti lo richiedano.
2. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza - da trasmettere, a ciascun componente il Collegio dei Sindaci, con mezzi, anche telematici, idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
La convocazione della riunione di insediamento è effettuata dal Sindaco anziano.
In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione almeno 24 ore prima della data della riunione, da effettuarsi con le predette modalità.
3. Le riunioni del Collegio dei Sindaci si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:
 - a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
4. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a

- maggioranza dei presenti.
5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
 6. I componenti effettivi del Collegio dei Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
 7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
 8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno all'Ente, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
 9. L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile, per quanto compatibile.

ARTICOLO 23 IL REVISORE LEGALE

1. La funzione di revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione o ad altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea.
Il Collegio dei Sindaci formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, ed in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
2. Il revisore legale dei conti svolge le funzioni di controllo:
 - a) amministrativo e contabile sulla gestione nonché sui bilanci;
 - b) sulla coerenza e compatibilità dell'attività dell'Ente con le sue finalità istituzionali;
 - c) sulla conformità dell'operato del Consiglio di Amministrazione alle norme statutarie.Il revisore legale provvede alle verifiche di sua competenza e per ciascuna riunione redige un verbale che viene trascritto in apposito libro.

B) GESTIONE PRESTAZIONI, AMMINISTRATIVA, CONTABILE E PATRIMONIALE

ARTICOLO 24 GESTIONE PRESTAZIONI

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta la predisposizione della Circolare, nonché l'attuazione ed il monitoraggio della stessa.
2. L'Ente si avvale delle migliori professionalità interne o esterne per la corretta pianificazione, tenendo presenti le principali aree di attività dell'Ente stesso e in particolare:
 - la programmazione e pianificazione strategica;
 - la valutazione delle prestazioni, dati ed esiti o risultati dei servizi;
 - la valutazione tecnica e attuariale della sostenibilità della Circolare sia per quanto attiene alla gestione internalizzata che ai rapporti con i fornitori;
 - la valutazione legale, contabile e organizzativa dei processi e della gestione dati per renderla funzionale alla pianificazione e al dialogo con i soggetti coinvolti nel controllo.
3. Ferma restando la responsabilità dell'Ente, lo stesso può avvalersi in tutto o in parte di uno o più gestori per l'attuazione della Circolare; tali soggetti sono scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità, nel rispetto di procedure tali da garantire la trasparenza del procedimento di selezione.

ARTICOLO 25

GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. L'Ente cura la gestione amministrativa; in particolare ad esso compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con gli associati e gli eventuali fornitori;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive delle aziende associate;
 - e) la verifica delle posizioni contributive individuali degli associati;
 - f) la gestione delle prestazioni;
 - g) la predisposizione della modulistica;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, l'Ente adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 26

GESTIONE CONTABILE

1. Il Consiglio di Amministrazione cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti.
2. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, sottoponendo quest'ultimo all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella del revisore o della società incaricata del controllo contabile.
4. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisore legale sono depositati in copia presso la sede legale dell'Ente durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.
5. Il bilancio approvato e le relative relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web dell'Ente.
6. L'avanzo o il disavanzo di ogni esercizio dovrà essere passato al "Fondo Generale".
7. Le delibere riferite ad eventuali ripianamenti del Fondo Generale dovranno essere assunte dall'Assemblea Ordinaria.
8. In caso di insufficienza del Fondo Generale rispetto all'eventuale disavanzo da coprire, il Consiglio di Amministrazione deve senza indugio sottoporre la situazione all'Assemblea Straordinaria degli associati ed alle parti sottoscrittrici degli accordi sindacali.

ARTICOLO 27

GESTIONE PATRIMONIALE

1. Le risorse finanziarie dell'Ente possono essere affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto di procedure tali da garantire la trasparenza del procedimento, la coerenza tra gli obiettivi e le modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori.
3. Per la custodia delle risorse, l'Ente si avvale di uno o più istituti bancari selezionati avendo riguardo alla solidità patrimoniale.

ARTICOLO 28

CONFLITTI DI INTERESSE

1. La gestione dell'Ente è effettuata nell'interesse degli associati. L'Ente adotta ogni misura

ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, in modo da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli associati.

PARTE IV TRASPARENZA E RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI

ARTICOLO 29 MODALITÀ DI ADESIONE

1. L'adesione all'Ente avviene con le modalità previste dagli accordi contrattuali collettivi.
2. L'adesione è gratuita per tutti i dipendenti delle società del Gruppo FNM.
3. L'associato ha l'obbligo di sottoscrivere apposito modulo di integrazione contributiva per fruire delle prestazioni di secondo livello. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente e comporta la conoscenza e la piena ed incondizionata accettazione, da parte dell'interessato, delle norme del presente Statuto e del Regolamento Organizzativo dell'Ente, nonché delle norme collettive e delle loro successive variazioni.
4. All'atto dell'adesione, l'Ente verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
5. L'associato è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite.
6. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti dell'Ente; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
7. La validità di adesione decorre il primo giorno del mese successivo alla consegna del modulo di iscrizione all'Ente e non è consentita la retroattività.

ARTICOLO 30 TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI

1. L'Ente mette a disposizione degli associati:
 - lo Statuto;
 - il Regolamento Elettorale
 - il Regolamento Organizzativo;
 - la Circolare;
 - il Bilancio;
 - la modulistica e tutte le altre informazioni utili all'associato per l'esercizio dei propri diritti.Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale dell'Ente.

ARTICOLO 31 COMUNICAZIONI E RECLAMI

1. L'Ente definisce le modalità attraverso le quali gli associati possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli associati sul proprio sito internet.
2. L'Ente si impegna a trattare reclami nel rispetto dei principi di diligenza e professionalità.

**PARTE V
NORME FINALI**

**ARTICOLO 32
MODIFICA DELLO STATUTO**

1. Salvo quanto previsto all'art. 17, comma 2, lettera k), le modifiche dello Statuto e del Regolamento Elettorale sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria dell'Ente secondo quanto disposto dal presente statuto e devono essere, quanto prima, trasmesse alla Prefettura.

**ARTICOLO 33
RINVIO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.
2. Ogni eventuale procedimento giudiziario sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano salvo diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.

**ARTICOLO 34
DECORRENZA**

1. La contribuzione, come meglio delineata dall'art. 9 del presente Statuto, inizierà a decorrere dalla mensilità di gennaio 2025.
2. Le prestazioni, come da previsioni contenute all'interno del presente Statuto all'art. 7, avranno effetto a far data dal 1° gennaio 2025. Si specifica che per la gestione, fintanto che l'Ente non sarà ancora operativo, le prestazioni non sanitarie saranno erogate da Cassa Integrativa FNM.

**ARTICOLO 35
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci nominati all'atto costitutivo rimangono in carica fino alla prima Assemblea dei Delegati, chiamata a provvedere in ordine alle cariche sociali.